MILANOSPORT

DECISIONE DIRIGENZIALE N. 170 DEL 20/10/2026

OGGETTO: **Fornitura di gasolio da riscaldamento e Servizio di noleggio di no. 2 generatori di aria calda a gasolio presso Allianz Cloud in gestione a Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - REP. 148/2026 – CIG BD68DDE414 - Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.**

IL DIRETTORE GENERALE

Considerato che, per garantire le idonee condizioni termiche ambientali necessarie a tutelare la salute degli atleti e ad assicurare la continuità delle attività sportive presso la tensostruttura di Allianz Cloud, Milanosport S.S.D. S.p.A. ha la necessità di dotare la già menzionata struttura di no. 2 generatori di aria calda e del relativo gasolio da riscaldamento;

Vista la Lettera di Invito Prot. n. 707/2026 del 14/10/2026, con la quale sono stati definiti i termini, le modalità e i requisiti formali per la presentazione dell'offerta telematica sulla piattaforma Sintel;

Rilevato, poi, che il sottoscritto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:
• l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
• l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";

• ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che con Prot. n. 707/2026 del 14/10/2026, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stata invitata a presentare offerta per l'affidamento in parola la società NOLO CLIMAT S.r.l. con sede legale a Parabiago in Via Giulini nr. 29, C.F. e P.IVA 02347750180, individuata tra i fornitori del mercato di riferimento, iscritta su Sintel;

Precisato che:
• in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
• inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., vista la natura dell'affidamento non si richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in oggetto;

Rilevato che con offerta nr. protocollo informatico Sintel 1792142549236 presentata il giorno 16/10/2026 la società NOLO CLIMAT S.r.l. - con sede legale a Parabiago in Via Giulini nr. 29, C.F. e P.IVA 02347750180 - si è dichiarata disposta ad eseguire il servizio richiesto alle condizioni economiche e qualitative ritenute congrue e coerenti con i prezzi di mercato, nonché compatibili con le esigenze organizzative e le tempistiche previste, dietro pagamento del corrispettivo pari a € 39.606,00 (trentanovemilaseicentosei/00) al netto di I.V.A.;

Considerato che per il servizio in epigrafe è stato acquisito il CIG BD68DDE414;

Precisato che le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 sono state avviate sulla base delle dichiarazioni rese a sistema dall'operatore economico nell'ambito della procedura Sintel attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che nulla osta all'affidamento alla società NOLO CLIMAT S.r.l. - con sede legale a Parabiago in Via Giulini nr. 29, C.F. e P.IVA 02347750180 - che risulta in possesso di adeguata esperienza nel settore di riferimento;

Visti:
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di affidare la "Fornitura di gasolio da riscaldamento e Servizio di noleggio di no. 2 generatori di aria calda a gasolio presso Allianz Cloud in gestione a Milanosport S.S.D. S.p.A. - REP. 148/2026 – CIG BD68DDE414" alla società NOLO CLIMAT S.r.l. - con sede legale a Parabiago in Via Giulini nr. 29, C.F. e P.IVA 02347750180 -, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b)

del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per un corrispettivo complessivo pari a € 39.606,00 (trentanovemilaseicentosei/00) al netto di I.V.A.;

2) di determinare la durata massima dell'affidamento in 178 (centosettanta otto) giorni decorrenti dalla data del formale Verbale di avvio dell'esecuzione sottoscritto dal RUP/REC o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento del servizio;

3) di stabilire che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali è interamente regolata e subordinata ai patti, obblighi, livelli di servizio, penali e clausole risolutive espresse contenuti nella Lettera di Invito Prot. n. 707/2026 del 14/10/2026 che si intende qui richiamata;

4) di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

5) di dare atto, infine, che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BD68DDE414 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2025, n. 524 e s.m.i.;

6) di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante potrà verificare le dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

7) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;

8) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi

9) di dare atto che la spesa massima stimata, pari ad € 39.606,00 (trentanovemilaseicentosei/00) al netto di I.V.A., trova opportuna copertura finanziaria nei bilanci di previsione della Milanosport S.S.D. S.p.A. per gli esercizi di riferimento;

10) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

11) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanosport S.S.D. S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Milanosport S.S.D. S.p.A.
Il Direttore Generale
Dr. Lorenzo Enrico Lamperti
(Documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: LORENZO ENRICO LAMPERTI
Luogo: Milano
Data: 20/10/2026 10:49:39